



Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno (I.D.S.)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	6
Articolo 11 - Rimborsi.....	6
Articolo 12 - Contenzioso	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Gallarate in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.
L'Amministrazione Comunale coinvolgerà a un tavolo consultivo le associazioni di categoria per condividere come impiegare una quota di spesa del 25% delle risorse introitate nell'anno precedente alla promozione del turismo e o del commercio in città.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Gallarate, fino a un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico- alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta colui che, non risultando iscritto nel medesimo periodo all'anagrafe comunale, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 bis, del decreto medesimo.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'articolazione delle tariffe è demandata alla competenza della Giunta Comunale che dovrà applicarle secondo criteri di progressività in funzione della tipologia di struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 3, da un minimo di 1,50 euro a un massimo di 5,00 al giorno per persona.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) le persone che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie gallaratesi, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente oltre gli altri dati informativi previsti dal modulo stesso;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) il personale che svolge, nel periodo di soggiorno e che costituisce finalità del soggiorno medesimo, attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931, n. 773, e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635.
 - f) gli appartenenti a comitive organizzate o squadre che partecipano a manifestazioni sportive professionistiche.
 - g) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione Comunale di Gallarate;
 - h) i soggetti con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificate ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. E' riconosciuta l'esenzione anche per un accompagnatore. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
 - i) gli studenti frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado italiani o stranieri ed i loro docenti accompagnatori con un programma di visita, studio e/o interscambio culturale con un'istituzione scolastica/formativa insistente sul territorio comunale. Tale esenzione si applica anche agli studenti ed ai loro docenti accompagnatori aderenti al Progetto europeo Erasmus+ in collaborazione con un'istituzione scolastica/formativa insistente sul territorio comunale. Per fruire di tale esenzione sarà necessario il rilascio, al gestore della struttura ricettiva, di certificazione dell'Istituzione scolastica/formativa circa la posizione dello studente/docente rispetto al programma formativo della scuola ospitante.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, definita da apposito decreto ministeriale.
2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, sono inoltre tenuti a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet

- della struttura medesima;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza con apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente e conservandone copia;
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, delle apposite dichiarazioni nel caso di esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune che può richiederne periodicamente la trasmissione digitale massiva.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, all'inizio o al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta all'incaricato individuato dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso.
3. Il versamento avviene al Comune di Gallarate tramite il circuito nazionale *PagoPA* messo a disposizione nel portale internet comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, anche per il tramite del proprio Concessionario.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 27/12/2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, non riducibile. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi

dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della L. 24/11/1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per richieste relative a importo pari o inferiore a quanto previsto dall'art. 25 della L. 289/2002 (attualmente euro 16,53).

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni di giustizia tributaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.